

# CAPITOLO 1

## SPORT E RESPONSABILITÀ

**Sommario:** 1. Liceità dell'attività sportiva. – 2. La *trance agonistica*. – 3. *Sport a violenza necessaria* e *sport a violenza eventuale*. – 4. La responsabilità del pugile. – 5. Il dibattito dottrinale riguardo alla liceità della *boxe*. – 6. La responsabilità del lottatore di MMA (*Mixed Martial Arts*). – 7. La responsabilità del calciatore. – 8. La dottrina del *rischio consentito*. – 9. La responsabilità dell'arbitro.

### 1. Liceità dell'attività sportiva

L'ordinamento sportivo comprende l'insieme delle discipline che regolamentano la pratica di ogni genere di sport per il quale è prevista dal CIO ed esiste una federazione di riferimento. Le norme che regolano l'organizzazione e l'esercizio dell'attività sportiva costituiscono *l'insieme di comandi e divieti finalizzati alla garanzia della parità della competizione*, come pure alla prevenzione di eventi dannosi e alla tutela dell'integrità fisica degli atleti. Tali comandi e divieti, specifici per ogni sport, vengono definiti comunemente dalla giurisprudenza "regolamenti indipendenti delle federazioni", e possiedono unicamente un'efficacia giuridica interna, mentre sono indifferenti per l'ordinamento statale. Il che vale anche per tutti i regolamenti di gioco, per le norme di disciplina sportiva e per quelle regole di gara finalizzate a garantire un comportamento leale e corretto nei confronti degli altri partecipanti.

Ogni sport è dotato, quindi, di un proprio Regolamento, che si configura come precetto che disciplina l'agire dell'atleta e che costituisce la norma fondamentale del suo comportamento nello sport da lui praticato.

Tale Regolamento è la sintesi di quelle regole di condotta dettate

dall'esperienza che tutelano lo sport, imponendo all'atleta di impegnare tutte le sue energie, la sua intelligenza e la sua prudenza, cercando di non arrecare danni all'avversario o ai terzi mentre persegue il suo risultato agonistico.

In taluni casi una condotta sportiva non conforme al Regolamento, né ai principi di correttezza, parità e lealtà, fondamentali per l'ordinamento sportivo, può determinare la reazione dell'ordinamento dello Stato con l'irrogazione di sanzioni civili e penali.

Infatti, nei casi in cui la condotta illecita di un soggetto risulti del tutto estranea allo svilupparsi dell'azione di gioco o alle finalità agonistiche, in quanto originata unicamente e chiaramente dall'intento specifico di aggredire e di arrecare danno all'integrità fisica dell'avversario, essa non rientrerà in alcuna ipotesi di tutela o di scriminante di sposta dall'ordinamento giuridico statale<sup>1</sup>.

Rileva dunque l'esigenza di definire i limiti della liceità dell'attività sportiva, con la relativa questione della responsabilità.

Non può negarsi che in questo campo – come anche nella disciplina del lavoro sportivo – il fenomeno in esame, sebbene soggetto alle regole del diritto comune, soprattutto per gli aspetti economici e sociali delle attività connesse, si presta ad una applicazione originale di quelle norme che in effetti subiscono un certo adattamento dovendo tener conto delle esigenze specifiche dello sport.

Nei vari ordinamenti giuridici non di rado la norma giuridica statale, quando viene a scontrarsi frontalmente con i principi e le norme fondanti dello sport, si veste di inefficacia e nei fatti viene elusa. Più precisamente, per sviare il rischio dell'ineffettività, la regola statale accetta in taluni casi di autolimitarsi e di lasciar prevalere gli interessi particolari del fenomeno sportivo.

Riguardo alla responsabilità degli atleti, occorrerà analizzare i criteri in base ai quali può essere valutata la loro condotta<sup>2</sup>.

Nel nostro ordinamento giuridico, nelle ipotesi in cui la lesione dell'integrità fisica deriva effettivamente dall'azione di gioco, il giudice è chiamato a una duplice valutazione concernente sia l'effettiva con-

---

<sup>1</sup> Cfr. Cass. pen., 6 marzo 1992, in *Riv. dir. sport.*, 1992, 321. *Adde*, Trib. Udine, 6 giugno 1990, in *Riv. dir. sport.*, 1991, 85.

<sup>2</sup> Cfr., A. PARISI, *La responsabilità civile e penale negli sport ad alto rischio*, in P. STANZIONE, S. SICA (diretto da), *Professioni e responsabilità civile*, Bologna, 2007, p. 915.

formità del comportamento posto in essere dall'atleta allo specifico regolamento tecnico, sia l'adeguatezza di quest'ultimo al combinato disposto dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 43 c.p.<sup>3</sup>, che richiamano sia le regole interne, sia i comuni obblighi di diligenza, prudenza e perizia.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che se un soggetto ha causato un evento dannoso o pericoloso arrecando lesioni all'integrità fisica dell'avversario, rispettando però integralmente le regole tecniche e le norme di comportamento previste dal regolamento dello sport da lui praticato, sarà scriminato in base all'art. 50 c.p. se vi era il consenso dell'avversario a subire tali lesioni.

Conformemente a quanto condiviso dalla dottrina, anche la giurisprudenza fa rientrare nella previsione dell'art. 50 c.p. – che riguarda il consenso dell'avente diritto e che stabilisce che: “*Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporre*” – e quindi considera scriminate le lesioni dell'integrità fisica causate dal gareggiante che abbia però rispettato a pieno le regole tecniche e di comportamento proprie della disciplina sportiva praticata.

Infatti, per la Suprema Corte, nel caso di lesioni personali derivanti dalla pratica sportiva, si ha il superamento del c.d. *rischio consentito* – e conseguente responsabilità – allorché sono violate volontariamente le regole tecniche.

Il *rischio consentito* può essere considerato un equilibrio perfetto tra la pericolosità di un'azione compiuta da un soggetto e la libertà di porre in essere tale azione stabilita dalle consuetudini sociali. Nella pratica sportiva il *rischio consentito*, volontariamente accettato dall'atleta nel momento in cui decide di firmare il contratto con la società, rappresenta una scriminante atipica non codificata.

Quando un atleta, durante lo svolgimento di uno sport, lede l'integrità

---

<sup>3</sup> Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito: “*Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*”; art. 43 c.p. – Elemento psicologico del reato: “*Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ...*”.

grità fisica di un avversario, si possono verificare quattro differenti scenari:

1. l'atleta che ha arrecato la lesione lo ha fatto nel rispetto del regolamento sportivo – in tal caso il comportamento lesivo posto in essere dall'atleta non darà vita a responsabilità penale, poiché non è stata superata la soglia *del rischio consentito*;

2. l'atleta che ha arrecato la lesione ha violato volontariamente il regolamento sportivo, ma lo ha fatto nel corso di un'ordinaria azione di gioco finalizzata non ad arrecare pregiudizi fisici all'avversario, ma al conseguimento di un determinato obiettivo agonistico<sup>4</sup> (ad esempio quando un calciatore per impedire ad un avversario di fare goal effettua una scivolata a gamba tesa): in tal caso il comportamento lesivo posto in essere dall'atleta darà vita a responsabilità penale a titolo di colpa, poiché è stata superata la soglia del *rischio consentito*, ma senza l'intento di ledere;

3. l'atleta che ha arrecato la lesione ha violato volontariamente il regolamento sportivo e la circostanza del gioco è stata solo l'occasione per cagionare lesioni, sorretta dalla volontà di compiere un atto di violenza fisica (ad esempio quando un calciatore aggredisce un avversario a gioco fermo o mentre l'azione di gioco si sta svolgendo in tutt'altra parte del campo) – in tal caso il comportamento lesivo posto in essere dall'atleta darà vita a responsabilità penale a titolo di dolo poiché è stata superata la soglia del *rischio consentito* con l'intento precipuo di ledere;

4. l'atleta che ha arrecato la lesione ha violato involontariamente il regolamento sportivo perché in preda alla c.d. *trance agonistica*: in tal caso il comportamento lesivo posto in essere dall'atleta non darà vita a responsabilità penale, ma unicamente ad un illecito sportivo, poiché non è stata superata la soglia del *rischio consentito*.

## 2. La *trance agonistica*

La *trance agonistica* fa rientrare l'azione con cui un giocatore va a ledere l'integrità fisica dell'avversario nella scriminante atipica non co-

---

<sup>4</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. V, 20 gennaio 2005, n. 19473, in *Resp. civ. e prev.*, 2005, 1034, con nota di G. FACCI, *La responsabilità del partecipante ad una competizione sportiva*.

dificata costituita dal *rischio consentito* ed evita a tale giocatore di incorrere in responsabilità penale procurandogli esclusivamente una squalifica o altro provvedimento disciplinare meramente sportivo e completamente indifferente per l'ordinamento giuridico statale.

La *trance agonistica* è un particolare stato emotivo nel quale un atleta si sente in un regno in cui ogni cosa appare possibile e in cui i limiti sembrano cadere, in quanto egli viene a trovarsi in una condizione di concentrazione assoluta e totale durante la quale può realizzare le azioni di gioco più ardue e complesse senza accusare alcuno sforzo, con estrema facilità, come se fossero istintive e non necessitassero di un pensiero cosciente.

Quando l'atleta si trova in *trance agonistica*, infatti, la sua mente si connette pienamente con il raggiungimento di un obiettivo e l'attenzione viene assorbita dal momento presente come se non esistesse un prima e un dopo, e il suo cervello elabora unicamente i pensieri e le immagini che lo aiutano a perseguire il suo obiettivo con successo, escludendo tutto il resto, come se il pubblico e ciò che non è direttamente coinvolto nell'azione scomparissero sullo sfondo e i rumori si affievolissero, accantonati ai margini dell'orizzonte sensoriale.

In alcune tipologie di sport gli atleti agiscono, quasi automaticamente, usando la loro memoria neuromuscolare per eseguire abilità che hanno sviluppato durante gli allenamenti, di talché riescono a “trovare il tempo” per studiare i loro avversari, analizzarne le azioni e decidere lucidamente qual è la strategia migliore da attuare per porsi in una posizione di vantaggio e conseguire il risultato agognato.

Così come risulta impossibile per un'atleta andare in *trance agonistica* se, durante una gara, pensa costantemente alla propria capacità di rendimento ed al pericolo di subire eventuali infortuni: il giocatore che, invece, si pone obiettivi chiari e ben definiti raggiungerà molto facilmente tale stato fisico e psichico.

Spesso l'atleta, oltre all'obiettivo principale di conseguire la vittoria, si pone anche degli obiettivi secondari connessi alle regole e alle caratteristiche della disciplina sportiva praticata. Ad esempio, può sovente capitare che un calciatore abbia chiaro in mente l'obiettivo secondario di mantenere il possesso di palla o di eseguire passaggi puliti. Tali chiari obiettivi favoriscono notevolmente l'atleta nel suo tentativo di raggiungere la *trance agonistica* realizzando un perfetto equilibrio tra sfida e abilità. Una simile situazione si verifica quando uno sportivo, dopo aver acquisito un completo senso di controllo, decide di

accettare nuove sfide per raggiungere un livello più alto, come quando una squadra di calcio inizia a vincere quasi tutte le partite e quindi desidera passare ad una divisione superiore.

Un calciatore in *trance agonistica* potrebbe raggiungere una concentrazione tale da non sentire il rumore della folla o da non curarsi degli arbitri o delle condizioni del campo. Durante la *trance agonistica* gli atleti provano una intensa gratificazione intrinseca, indipendentemente dalle possibili ricompense esterne come il denaro o la fama: ricompare qui il concetto di *leisure time*, quasi come se lo sport si trasformasse magicamente in gioco.

### 3. Sport a violenza necessaria e sport a violenza eventuale

Nell'attività sportiva ricorre anche l'ipotesi in cui un atleta, titolare come tutti gli altri individui di diritti essenziali come quello alla vita o all'integrità fisica, debba prestare il proprio consenso non solo a subire lesioni, talvolta gravemente invalidanti, ma anche ad arrecarle a terzi.

Ciò accade negli sport *a violenza necessaria* nei quali la violenza è intrinseca ed è connaturata alla tipologia dello sport e l'atleta, per regolamento, deve porre in essere comportamenti che, se commessi al di fuori dell'attività sportiva, certamente costituirebbero reato, poiché in tali sport la competizione per le sue caratteristiche e per il suo modo di svolgersi, determina o può determinare fatti lesivi della persona.

Rappresentano esempi di sport *a violenza necessaria* il pugilato e la lotta.

Negli sport *a violenza necessaria* gesti e comportamenti violenti non si configurano come atti compiuti in violazione di norme, in quanto costituiscono l'essenza dell'attività sportiva, di talché l'atleta, nonostante il rispetto delle regole, può produrre lesioni tali da menomare l'integrità fisica o addirittura da causare la morte dell'avversario.

Se nella pratica di uno sport *a violenza necessaria* un atleta va a violare le regole del gioco – ad esempio quando un pugile arreca una lesione all'avversario con un colpo basso –, sarà responsabile per dolo se il comportamento lesivo è stato posto in essere volontariamente, mentre sarà responsabile per colpa se il comportamento lesivo è stato posto in essere involontariamente.

*Prima facie*, al ricorrere di tali ipotesi anche la causa di giustifica-

zione prevista dall'art. 50 c.p. appare in contrasto con l'art. 2 Cost., che sancisce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo, – peraltro indisponibili nel caso del diritto alla vita e all'integrità fisica. Vige, infatti, come si è detto, l'assoluta indisponibilità del diritto alla vita, dato che tale diritto è personalissimo, fondamentale, inviolabile, irrinunciabile e *indisponibile*.

Negli sport *a violenza necessaria* il fatto che l'atleta accetti di subire una lesione della propria integrità fisica contrasta anche con l'art. 32 Cost. e con l'art. 5 c.c.

La Suprema Corte, in proposito, interpretando i principi e le norme dell'ordinamento giuridico, ha ripetutamente affermato che “*nelle competizioni sportive nelle quali la violenza fisica costituisce elemento essenziale e che implicano necessariamente la possibilità di causare un danno fisico all'avversario (come il pugilato), sono lecite le lesioni prodotte nello stretto esercizio e nei limiti dell'attività sportiva e si risponde a titolo di colpa solo per quelle cagionate dalla violazione colposa di tali limiti*”<sup>5</sup>.

La *ratio* di tale interpretazione si fonda essenzialmente sul principio generale del nostro ordinamento in base al quale “l'esercizio di una attività autorizzata dallo Stato, purché rispondente all'interesse della comunità sociale, comporta la non punibilità dei fatti lesivi che ne derivino, quando tutte le regole che disciplinano l'attività medesima siano osservate”. Tale principio si riassume nella mancanza di danno sociale per l'esistenza di due interessi in conflitto, “uno dei quali può essere soddisfatto solo a costo del sacrificio dell'altro”<sup>6</sup>.

Dunque, la Suprema Corte ravvisa il ricorrere, nelle ipotesi in discorso, di cause di giustificazione non codificate<sup>7</sup> fondate proprio sul principio del bilanciamento degli interessi.

Talché, se ne deduce che l'ordinamento giuridico, e per suo tramite lo Stato – *i.e.* la società civile – accettano il rischio connesso con l'espletamento dell'attività sportiva in considerazione ed a tutela dell'in-

<sup>5</sup> Cass. pen., Sez. I, 20 novembre 1973, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, 660, con nota di R. RAMPIONI, *Sul c.d. 'delitto sportivo': limiti di applicazione*, in *Riv. dir. sport.*, 1975, 273, con nota di C. CAIANIELLO, *L'attività sportiva nel diritto penale*. *Adde*, Cass. pen., 20 gennaio 2005, n. 19473.

<sup>6</sup> Così, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, I, Milano, 1999, p. 270.

<sup>7</sup> Cfr., Cass. pen., 22 giugno 1967, Sez. VI. *Adde*, R. BETTIOL, *Manuale di diritto penale*, Padova, 1982, p. 591.

teresse prevalente che lo sport comporta dal punto di vista sociale: lo stesso riconoscimento formale delle singole Federazioni sportive (e dei loro Regolamenti) ammette implicitamente *la prevalenza dell'interesse sociale all'esercizio dello sport sugli interessi individuali suscettibili di essere esposti a pericolo o lesi da una data competizione*<sup>8</sup>.

E l'interesse sociale all'attività sportiva va individuato nella superiore finalità del perfezionamento psicofisico della popolazione e del corretto sviluppo dello spirito agonistico. Di talché, grazie alla scrupolosa regolamentazione di sport ad alto rischio, come il pugilato, viene disciplinata l'istintiva aggressività insita nell'essere umano, che viene così contenuta e convogliata in stili di condotta corretta e leale, anche con l'irrogazione di gravi sanzioni sportive come la squalifica o la sconfitta in caso di ricorso a colpi e comportamenti proibiti. Proprio grazie all'attività sportiva, infatti, la società riesce a porre un freno al dilagare della devianza minorile e della droga<sup>9</sup>, e a educare il giovane all'autocontrollo e al rigore di una disciplina liberamente accettata, avviandolo così all'acquisizione di una responsabilità consapevole ed alla conquista della piena maturità.

L'accettazione di un rischio elevato ricorre anche in altri sport, come nelle gare automobilistiche, in cui il margine di pericolo è assai alto e non possono essere adottate misure tali da scongiurarlo completamente<sup>10</sup>.

Gli sport *a violenza eventuale*, invece, sono quelli nei quali la violenza è proibita, ma le stesse modalità di gioco possono analogamente produrre eventi lesivi dell'integrità fisica di un avversario o di soggetti terzi. In tali sport gli atleti prestano il proprio consenso, per contratto, a subire eventuali lesioni: ne è un esempio il gioco del calcio.

Negli sport *a violenza eventuale* gli accadimenti dannosi sono solo occasionalmente connessi con la pratica di uno sport. Ad esempio in una partita di calcio, nell'ipotesi di un'invasione di campo – ed in altre simili circostanze –, mentre l'ordinamento sportivo sanziona la società

---

<sup>8</sup> Così, Trib. Milano, 14 gennaio 1985, in *Foro it.*, 1985, II, c. 218; in *Giur. merito*, 1985, 908, con nota di M.B. BARBORINI, *Rilevanza penale dell'attività sportiva*; in *Riv. dir. sport.*, 1985, 194, con nota di G. PALOMBI, *I limiti di liceità dell'attività sportiva violenta*. Adde, V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 1995, 400.

<sup>9</sup> Cfr. Trib. Milano, 14 gennaio 1985, cit.

<sup>10</sup> Cfr. Trib. Firenze, 9 dicembre 1954, in *Arch. giur. circ.*, 1956, 465.

organizzatrice della manifestazione, l'ordinamento statale persegue i singoli soggetti individuati quali autori materiali dell'infrazione o della violenza.

Negli sport *a violenza eventuale*, l'uso della violenza fisica costituisce una violazione delle regole del gioco – come nel calcio quando anziché colpire la palla si colpisce l'avversario procurandogli lesioni – e quindi al suo ricorrere l'atleta risponderà della propria condotta a titolo di dolo o di colpa secondo le vigenti norme giuridiche<sup>11</sup>.

Anche durante le manovre di una regata di vela, o nella pratica di sport come lo sci, l'alpinismo o l'equitazione possono verificarsi eventi lesivi dell'integrità fisica degli sportivi o di soggetti terzi coinvolti.

#### 4. La responsabilità del pugile

Nella pratica della *boxe* il pugile, firmando il contratto con la società che lo ingaggia, presta il suo consenso e si obbliga a svolgere un'attività squisitamente agonistica, il che comporta una disponibilità non all'accettazione passiva dei colpi, ma all'accettazione del pericolo di subirne, e contemporaneamente si obbliga a diminuire – col proprio impegno – il pericolo stesso di subire lesioni, con un comportamento che rimanda tale pericolo all'avversario.

Chiaramente, durante l'incontro il pugile può subire colpi che comportano una menomazione della propria integrità fisica – andando contro l'art. 5 c.c. – e che cagionano talvolta anche lesioni letali – violando l'art. 2 Cost. – contrapponendosi all'assoluta indisponibilità del diritto alla vita.

Il pugile, quindi, nel momento in cui sale sul ring, è perfettamente consapevole del rischio fisico che affronta in un incontro, perché sa bene che nella *boxe* la supremazia agonistica si conquista solo con mezzi violenti e ponendo a rischio l'integrità fisica propria e quella dell'avversario: le lesioni che può riportare rientrano, dunque, nel *rischio professionale* che egli ha accettato volontariamente per contratto prestando il proprio consenso.

---

<sup>11</sup> Cfr. Cass. pen., 22 maggio 1967, in *Riv. dir. sport.*, 1968, 487. *Adde*, Pret. Bari, 9 marzo 1962, in *Arch. pen.*, 1962, II, 655, con nota di R. PANNAIN, *Violazione delle regole del gioco e delitto sportivo*.

Una Corte di merito<sup>12</sup>, nel rigettare l'eccezione di legittimità costituzionale posta dal p.m., nega che il pugile consenta la lesione della propria integrità fisica: al contrario egli accetta il combattimento ponendo in essere una determinazione opposta, in quanto cerca la vittoria colpendo l'avversario e soprattutto cercando di evitare il più possibile di prendere colpi.

La medesima Corte, richiamando la risalente decisione del 12 giugno 1957 della Cassazione, definisce anche i confini della scriminante nelle attività sportive ad alto rischio: essa ricorre purché sia riscontrabile: 1) l'assoluto rispetto del regolamento sportivo; 2) l'esclusivo perseguimento, da parte dell'atleta, delle finalità agonistiche; 3) il fatto che l'azione rientri nello stretto esercizio e nei limiti dell'attività sportiva<sup>13</sup>.

Le Corti, tuttavia, non mancano, concordemente, di sottolineare che, pur potendosi ammettere che nei casi delineati le esigenze sportive prevalgano in linea di principio sulle norme giuridiche, è indispensabile, però, che tale prevalenza non giunga alle conseguenze più estreme. È quindi necessario che nel pugilato, come nell'esercizio di ogni altra attività sportiva, tutti gli operatori, dagli organizzatori, agli arbitri e agli atleti, con la prudenza, la diligenza e l'esperienza pongano tempestivamente rimedio alle eventuali lacune dei regolamenti<sup>14</sup>. Anche la Suprema Corte, in una sentenza non datata, ha affermato che: *“Rientrano nella categoria dell'illecito sportivo, (e non configurano pertanto condotte penalmente perseguibili in virtù di una causa di giustificazione atipica o non codificata che trova fondamento nel fatto che le competizioni sportive sono dal legislatore incoraggiate per gli effetti positivi svolti sulle condizioni fisiche della popolazione), quelle azioni che, seppure contrastanti con le specifiche regole del gioco, non superano la soglia del cd. 'rischio consentito”*<sup>15</sup>, con riferimento, in particolare, agli artt. 50, 51 e 582 c.p.

Ma diviene arduo, talora, valutare con sicurezza il limite stesso del *rischio consentito*, come nel caso del pugilato. Le regole tecniche della *noble art* prevedono che nel combattimento il pugile colpisca l'av-

---

<sup>12</sup> Cfr., Trib. Milano, 14 gennaio 1985, cit.

<sup>13</sup> App. Milano, 14 ottobre 1960, in *Riv. dir. sport.*, 1961, 196, confermata da Cass. pen., 22 novembre 1961, in *Giur. it., Rep.*, 1962, v. omicidio colposo.

<sup>14</sup> Cfr. per tutte, Trib. Milano, 14 gennaio 1985, cit., in *Riv. it. medicina legale*, 1986, 859.

<sup>15</sup> Cfr., Cass. pen., Sez. V, 21 febbraio 2000, in *Riv. dir. sport.*, 2000, f. 1-2.